

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Oggetto: Nuova normativa sulla Privacy GDPR – obbligo di adozione entro il 25.05.2018.**

- D.Lgs. n. 196/2003
- Regolamento UE n. 679/2016

*Il 25.5.2018 entrerà in vigore la nuova disciplina in materia di Protezione dei dati (Privacy) contenuta nello specifico Regolamento UE.*

*Recentemente il Governo ha approvato la bozza del Decreto di recepimento delle nuove disposizioni, prevedendo l'abrogazione dell'attuale Codice della Privacy.*

Il 25 maggio entra in vigore il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali con riguardo al loro trattamento, nonché alla libera circolazione degli stessi. La nuova normativa introdurrà nuove tutele a favore degli interessati e, conseguentemente, nuovi **obblighi** a carico di Titolari e Responsabili del trattamento di dati personali. Entro il suddetto termine le aziende dovranno aver messo in atto tutte le misure previste dal provvedimento e applicabili alla propria specifica condizione, per dimensione e struttura organizzativa, ovvero aver predisposto un piano di interventi da realizzare ai fini del raggiungimento della conformità.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Con il recente Comunicato 19.4.2018, il Garante della Privacy è intervenuto **smettendo** la notizia circolata su Internet, circa **un possibile differimento** dello svolgimento delle funzioni ispettive e sanzionatorie e affermando che

*“Nessun provvedimento del Garante, peraltro, potrebbe incidere sulla data di entrata in vigore del Regolamento europeo, fissata al 25 maggio 2018.”*

Come noto, la disciplina in materia di Privacy è contenuta nel D.Lgs. n. 196/2003. Con il Regolamento 27.4.2016, n. 679 (GDPR) il Legislatore comunitario ha “uniformato” la disciplina in esame applicabile negli Stati membri **a decorrere dal 25.5.2018**.

L’art. 13, Legge n. 163/2017 ha delegato il Governo all’emanazione di un apposito Decreto di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni contenute nel citato Regolamento n. 679/2016. In data 21.3.2018 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la bozza del predetto Decreto.

In sintesi lo schema di Decreto prevede l’abrogazione del citato D.Lgs. n. 196/2003 e la costituzione del nuovo Codice della Privacy richiamando le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 e inserendo specifiche disposizioni, tra cui sanzioni pesanti, anche penali.

Le tre fasi principali per l’adozione della nuova normativa sulla Privacy sono:

1. Analisi e identificazione dei dati elaborati, dei processi e dei rischi a cui sono sottoposti, anche in relazione alla sensibilità dei dati stessi;
2. Progettazione e implementazione delle soluzioni tecniche per massimizzare la sicurezza del sistema nel trattamento dei dati, adeguati a rischi e sensibilità dei dati;
3. Predisposizione e messa in uso della documentazione che documenti i processi in uso e della contrattualistica che formalizzi tutti i rapporti verso i soggetti che entrino in contatto con le fasi sopra indicate.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

## Definizioni

L'art. 4, Regolamento UE n. 679/2016 fornisce tra l'altro le seguenti definizioni.

<b>Dato personale</b>	<b>Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile</b> ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
<b>Trattamento</b>	Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
<b>Titolare del trattamento</b>	La persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
<b>Responsabile del trattamento</b>	La persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
<b>Consenso dell'interessato</b>	<b>Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato</b> , con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
<b>Violazione dei dati personali</b>	La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

<b>Dati genetici</b>	I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.
<b>Dati biometrici</b>	I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.
<b>Dati relativi alla salute</b>	I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

### Valutazione della compliance

Il primo passo da fare per adottare la nuova normativa è quello di analizzare la propria azienda, i dati che tratta ed il modo in cui ciò viene fatto; il Regolamento prevede, infatti, che il titolare del trattamento (colui che determina le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali) metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento.

Il primo fra i criteri applicabili indicati nel Regolamento è il “data protection by default and by design”, ossia la necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili per soddisfare i requisiti e tutelare i diritti dei soggetti a cui tali dati si riferiscono; per far ciò è richiesta un’**analisi preventiva** e un impegno applicativo dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili. Altro criterio è quello del rischio inerente al trattamento, ovvero la **valutazione del rischio** di impatti negativi su libertà e diritti degli interessati, all’esito della quale il titolare dovrà decidere se iniziare il trattamento o consultare l’autorità di controllo competente per ottenere indicazioni o misure correttive.

### Creazione del registro dei trattamenti

Dopo la fase di analisi e valutazione della propria attività di trattamento dei dati, sarà necessario porre in essere delle misure pratiche, prima fra le quali la redazione di un **registro dei trattamenti**:

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Il registro è uno strumento obbligatorio per le aziende con più di 250 dipendenti, ma è opportuno, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, dotarsi di questo registro che funge da documento di sintesi dei trattamenti e delle misure di sicurezza. Non è necessario soltanto allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'azienda, ma soprattutto ai fini dell'eventuale richiesta di verifica da parte del Garante. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

#### Informativa ai soggetti interessati dal trattamento dei dati.

La normativa prevede che il titolare debba fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni riguardo la finalità e modalità del trattamento, l'ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti dell'interessato etc. Ciò avviene tramite l'**informativa**, la quale deve avere forma concisa, trasparente, intellegibile per l'interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice. L'informativa è fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, al fine di provarne l'esistenza e per consentire alle autorità di vigilanza di verificarne la completezza e correttezza.

L'informativa è, in sostanza, una comunicazione rivolta all'interessato finalizzata ad informarlo, così che possa rendere un valido consenso. Per i dati "sensibili" il **consenso** deve essere esplicito e documentato per iscritto, poiché il titolare dovrà essere in grado di dimostrare, in caso di ispezione, che l'interessato ha prestato consenso ad uno specifico trattamento. Si conferma, come nella precedente normativa, che non è ammesso il consenso tacito o presunto (non sono valide ad esempio le caselle pre-spuntate su un modulo).

L'intera documentazione, così come modificata e resa compliant con il Regolamento, dovrà essere concretamente adottata.

Il contenuto dell'Informativa deve rispettare quanto previsto dagli artt. 13, par. 1 e 14, par. 1, Regolamento n. 679/2016. In particolare deve essere specificata la base giuridica del trattamento, il trasferimento dei dati in Stati terzi e, in caso positivo, tramite quali canali, **il periodo di conservazione dei dati, le finalità del trattamento** nonché i diritti dell'interessato.

Come sopra accennato l'Informativa deve avere **forma concisa, trasparente, intellegibile per l'interessato e facilmente accessibile** (occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice). L'Informativa, in linea di principio, è data **per iscritto** e preferibilmente in formato elettronico.

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Con riferimento ai dati “sensibili” è previsto il consenso “esplicito”. In tutti i casi deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile (non è ammesso il consenso tacito o presunto).

**Non necessariamente deve essere “documentato per iscritto”,** ne è richiesta la “forma scritta”, anche se ciò è considerata una modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito” (per i dati sensibili). Deve essere manifestato attraverso una *“dichiarazione o azione positiva inequivocabile”*.

#### Designazione e responsabilità dei soggetti incaricati

Questa fase è espressione del principio di responsabilizzazione del titolare (accountability): il Regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento.

In alcuni casi prestabiliti è obbligatorio Individuare e nominare un **Data Protection Officer (DPO)**: figura la cui responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda, affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy. Anche nei casi in cui tale designazione non risultasse obbligatoria, è consigliato affidarsi a soggetti che siano competenti in materia di Data Protection.

Il D.Lgs. n. 196/2003 aveva già introdotto l’obbligo di individuare l’organigramma dei soggetti coinvolti nelle attività di trattamento del dato.

Principalmente la struttura si fondava sulle figure del Titolare, del Responsabile (interno od esterno) e degli Incaricati.

A differenza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 che assegnava formalmente un ruolo all’Incaricato, la nuova disciplina del Regolamento UE n. 679/2016 fa riferimento a *“chiunque agisca sotto la responsabilità”* del Titolare o del Responsabile o alle *“persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”* è tuttavia stato chiarito che il personale dipendente può accedere e trattare i dati solo se ha ricevuto un **inquadramento formale e solo entro i limiti delle istruzioni ricevute.**

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Questa impostazione fa rimanere attuale l'obbligo di procedere ad un atto di **nomina formale** per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

Per quel che riguarda la figura del Responsabile del trattamento, come sopra accennato, l'art. 4, par. 8, Regolamento UE n. 679/2016 lo definisce *“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”*.

Viene introdotta anche la possibilità di **nomina di sub responsabili** che consentirà una migliore mappatura dei flussi di dati esterni all'organizzazione del Titolare.

Sempre nell'ottica della tracciabilità dei flussi di dati e delle garanzie per gli interessati, il Regolamento comunitario introduce anche la figura del **Co-titolare**.

L'art. 26, Regolamento UE n. 679/2016 specifica infatti che *“allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati”*.

#### RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

È designato dal Titolare del trattamento, **tramite contratto** nel quale dovranno essere specificate tassativamente almeno le materie di cui all'art. 28, par. 3, Regolamento UE n. 679/2016. Allo stesso sono imputabili **specifici obblighi** distinti da quelli di pertinenza del Titolare.

In particolare deve:

- tenere il **Registro dei trattamenti** svolti (non richiesto per i soggetti con meno di 250 dipendenti che non effettuano “trattamenti a rischio” ex art. 30, par. 5, Regolamento UE n. 679/2016) contenente un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'azienda “indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio”;
- adottare misure tecniche e organizzative per **garantire la sicurezza dei trattamenti**;

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- designare, nel caso in cui sia necessario, il **Responsabile per la protezione dei dati** (RPD / Data Protection officer – DPO).

#### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Rappresenta una nuova figura non prevista dalla previgente disciplina, finalizzata a facilitare l'attuazione della disciplina in materia di Privacy da parte del Titolare / Responsabile.

Il RPD assolve funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento UE n. 679/2016.

È una **figura obbligatoria** per i soggetti le cui attività consistono in trattamenti che richiedono il **monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala** o un trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati.

Come desumibile dalle specifiche FAQ disponibili sul sito Internet del Garante della Privacy, sono tenuti alla normativa, ad esempio: istituti di credito, imprese assicurative, società finanziarie, società di revisione controllo, CAF e patronati, società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione / diagnostica / diagnostico sanitaria.

Lo stesso Garante specifica che nei **casi diversi** da quelli sopra richiamati, la designazione del RPD non è obbligatoria (ciò si riscontra, ad esempio, in relazione ai trattamenti effettuati da **liberi professionisti operanti in forma individuale**, agenti / rappresentanti / mediatori operanti non su larga scala, imprese individuali / familiari / piccole e medie imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti).

Il ruolo di RPD può essere ricoperto **da un dipendente del Titolare o del Responsabile** (non in conflitto di interessi) che conosce la realtà operativa in cui avvengono i trattamenti; L'incarico può essere affidato **anche a soggetti esterni**, a condizione che garantiscano l'effettivo assolvimento dei compiti che il Regolamento UE n. 679/2016 assegna a tale figura.

#### Implementazione dei processi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Le aziende devono costituire dei presidi interni che permettano di tutelare i **diritti degli interessati** durante il trattamento dei dati: qualora i soggetti in questione formulino delle richieste o delle

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

domande in merito al trattamento, il termine per fornire la risposta è di 1 mese ed il titolare è tenuto a dare riscontro entro tale termine.

La risposta fornita deve essere concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre ad utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.

I principali diritti elencati nel Regolamento sono:

- a) Diritto di **accesso**: prevede che gli interessati possano in ogni caso ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Tra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le modalità del trattamento, mentre occorre indicare il **periodo di conservazione** previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo.
- b) Diritto all'**oblio**: è il diritto alla cancellazione dei propri dati personali. È previsto, in connessione, l'obbligo per i titolari che hanno reso pubblici i dati dell'interessato, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati.
- c) Diritto di **limitazione del trattamento**: è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, bensì anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa della stessa) o si oppone al loro trattamento.
- d) Diritto alla **portabilità** dei dati: non si può applicare ai trattamenti non automatizzati (registri o archivi cartacei) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con lo stesso, e solo i dati che siano stati forniti dall'interessato al titolare. Poiché la trasmissione dei dati da un titolare all'altro prevede che si utilizzino formati interoperabili, i titolari che ricadono nel campo di applicazione di questo diritto dovrebbero adottare sin da ora le misure necessarie a produrre i dati richiesti in un formato interoperabile.

#### Fasi per approcciare il cambiamento.

La migrazione verso i nuovi concetti di tutela e riduzione del rischio può essere alquanto laboriosa ed onerosa. Di seguito, in sintesi, i passaggi necessari al fine di approcciare

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

l'adozione della nuova normativa:

1. Individuare e **formalizzare il percorso strutturato da perseguire** per arrivare all'adozione e alla piena attuazione dei principi contenuti nel Regolamento UE n. 679/2016.
2. La **ricognizione ed identificazione** dei trattamenti di dati personali, che potrà, poi sfociare nella predisposizione del registro dei trattamenti svolti, con la classificazione delle categorie di trattamenti di dati
3. individuare le unità aziendali che si occupano dei processi e la mappatura dei **soggetti da autorizzare**.
4. l'individuazione dei **rischi che incombono sui dati**, che potrà eventualmente sfociare nella predisposizione di una valutazione di impatto dei trattamenti (DPIA) e la conseguente adozione di contromisure adeguate.
5. dotarsi di **procedure interne organizzate e standardizzate** che consentano il monitoraggio di ogni fase di trattamento nell'ottica della riduzione del rischio e l'organizzazione di momenti formativi per i soggetti autorizzati (obbligatori ex art. 29, Regolamento UE n. 679/2016).
6. Predisposizione e implementazione costante della documentazione e rendicontazione di tutte le attività svolte per la tutela della riservatezza del dato.

#### Notifica violazioni di dati personali e sanzioni

I titolari dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore dal fatto, e comunque senza ingiustificato ritardo, nel caso in cui ritengano probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tale notifica è quindi obbligatoria, ma subordinata alla valutazione effettuata dal titolare.

La mancata adesione nei termini alla nuova normativa può comportare l'applicazione di sanzioni fino al 2% del fatturato, per le violazioni più lievi, e fino al 4% del fatturato, per le infrazioni più gravi.

L'art. 83, par. 3 e 4, Regolamento UE n. 679/2016 prevede 2 distinte categorie di sanzioni amministrative pecuniarie a seconda della natura della violazione. In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI  
AVV. GIUSEPPE BIONDARO  
AVV. ALESSANDRO BANTERLE  
AVV. ELENA ANDREOLI  
AVV. EUGENIO ROSSIGNOLI

DR. FRANCESCO PERINI  
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

- **fino al 2% del fatturato** dell'esercizio precedente per le sanzioni relative agli obblighi:
  - del Titolare / Responsabile del trattamento;
  - dell'Organismo di certificazione;
  - dell'Organismo di controllo;
- **fino al 4% del fatturato** dell'esercizio precedente per le violazioni relative:
  - ai principi base del Trattamento, comprese le condizioni di consenso;
  - ai diritti degli Interessati;
  - ai trasferimenti dei dati personali a un destinatario di uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale;
  - a qualsiasi obbligo ai sensi della legislazione nazionale adottata a norma del Capo IX;
  - all'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria / definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati all'Autorità di controllo o il negato accesso.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

Verona, 30.04.2018.

Lo Studio